

DETERMINAZIONE DACU N. 01/2019

**Modifiche al Modulo di nuova domanda o rinnovo di Bonus Sociale per il disagio economico
(Modulo A di cui alla determinazione 12/DACU/2018)**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI

Visti:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR);
- la legge 24 novembre 1995, n. 481;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modifiche nella legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: DL 4/19);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) approvato in Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013 402/2013/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 28/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 28/2014/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2018, 542/2018/A;
- il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR;
- deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM (di seguito: deliberazione 165/2019/R/COM);
- la determinazione 27 giugno 2018, 12/2018- DACU (di seguito: determinazione 12/DACU/2018) e s.m.i;
- la determinazione 9 agosto 2018, 14/2018 - DACU (di seguito: determinazione 14/DACU/2918);
- La determinazione 21 novembre 2018, 16/2018 – DACU (di seguito: determinazione 16/DACU/2918).

Considerato che:

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha fissato la soglia limite di ISEE per l'accesso al bonus sociale pari a 7.500 euro ed il successivo DM 29 dicembre 2016 ha modificato,

con decorrenza 1° gennaio 2017, tale soglia, ponendola pari a 8.107,5 euro per il successivo triennio;

- il DL 4/19, che ha introdotto il Reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc), prevede fra gli altri criteri di accesso alla predetta agevolazione un indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e prevede altresì che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (di seguito: Pdc);
- il medesimo decreto stabilisce, inoltre, all'articolo 5, comma 7, che ai beneficiari del Rdc siano estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale;
- la deliberazione 165/2019/R/COM ha apportato modifiche e adeguamenti al TIBEG al fine di dare seguito alle disposizioni di cui al DL 4/19, consentendo nell'immediato e, in regime transitorio, ai titolari di Rdc e Pdc, di avere accesso al bonus elettrico e gas per disagio economico;
- la richiamata deliberazione dà mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti di aggiornare il Modulo A di cui alla determinazione 12/DACU/2018 con cui i soggetti interessati possono richiedere il bonus sociale (elettrico, gas e idrico), al fine di inserire le informazioni indispensabili ad identificare i beneficiari di Rdc, senza pregiudicare loro la possibilità, qualora dichiarino un indicatore ISEE inferiore o pari a 8.107,5 euro, di richiedere oltre al bonus elettrico e gas, come previsto dal DL 4/2019, anche il bonus idrico;
- nel corso dei primi mesi di attuazione del bonus idrico è stata segnalata l'opportunità di utilizzare un linguaggio più diretto nel campo 8 del Modulo A per identificare la tipologia di utenza interessata;
- In attuazione dell'articolo 2 della deliberazione 28/2014/R/COM, al fine di ridurre i tempi e i costi di postalizzazione, la Convenzione che disciplina il servizio di posta per l'invio delle comunicazioni relative al bonus sociale agli utenti in stato di disagio fisico e economico, conclusa tra la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e RTI Poste Italiane S.p.A. in esito alla gara europea CIG 7589357784, prevede la possibilità di inviare tali comunicazioni anche per posta elettronica, in tutti i casi in cui, fra i recapiti, sia stato fornito dal cliente/utente un indirizzo di posta elettronica.

Ritenuto opportuno:

- modificare il Modulo A allegato alla determinazione 12/DACU/2018, in conformità a quanto previsto dal punto 5 della deliberazione 165/2019/COM, integrando il campo 3 di detto Modulo, con i riferimenti utili a documentare la titolarità in capo al soggetto richiedente del Rdc/o della Pdc e mantenendo anche per i beneficiari di Rdc/Pdc l'obbligo

di specificare il valore dell'indicatore ISEE, al fine di permettere, a quanti abbiano un, indicatore ISEE sia entro la soglia generale di 8.107,5 euro, di richiedere anche il bonus idrico;

- specificare, al fine di facilitare la compilazione del Modulo A agli utenti indiretti idrici, che le forniture centralizzate, di cui al campo 8 di detto Modulo, sono quelle relative ai condomini.
- modificare e integrare le note per la compilazione del Modulo A, in coerenza con le modifiche apportate al campo 3 e al campo 8, integrandole con un campo ulteriore che illustra le modalità di consegna ai clienti/utenti interessati delle comunicazioni inerenti il bonus, in modo da consentire la corretta compilazione delle domande di bonus e la facile individuazione delle comunicazioni inviate per posta elettronica.

DETERMINA

1. di approvare, in conformità alla deliberazione 165/2018/R/COM l'Allegato A alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di sostituire il contenuto del Modulo A di cui alla determinazione DACU 12/2018 e s.m.i con il contenuto dell'Allegato A alla presente determinazione e di prevedere che tale sostituzione avvenga a partire dal 20 maggio 2019;
3. di trasmettere la presente determinazione all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, (ANCI), alla Cassa per i Servizi Economici e Ambientali (CSEA) e all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico e i rifiuti (ANEA);
4. di pubblicare il nuovo testo del Modulo A in allegato alla determina DACU 12/2018 ed il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

Milano, 17 maggio 2019

Il Direttore
Roberto Malaman